



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 16 del 30 aprile 2001

Sommario

- **Biennio economico 2000/2001: pubblicato il contratto**
- **Congedo ordinario: disparità di trattamento nella concessione**
- **Legge 27.3.2001, n. 97. Decadenza o sospensione dall'impiego**
- **Donatori organi: diritti**
- **Massa Carrara: nuovo Segretario**

Biennio economico 2000/2001: pubblicato il contratto

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 93 del 21.4.2001 è stato pubblicato il contratto di lavoro relativo al biennio economico 2000/2001.

Il testo integrale del D.P.R. 9.2.2001, n. 140, è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 88/L della Gazzetta Ufficiale.

Dopo la notizia, data la scorsa settimana, dell'anticipo per tutti i colleghi pari a L. 480.000 nette, e la pubblicazione del D.P.R. 140/2001 sulla Gazzetta ufficiale, si comunica che entro il prossimo mese di maggio vi sarà la completa applicazione dei benefici contrattuali (aggiornamento dello stipendio e arretrati).

**Congedo
ordinario:
disparità di
trattamento
nella
concessione**

Trascriviamo la nota della Segreteria Nazionale relativa all'oggetto e la risposta del Dipartimento che, accogliendo l'osservazione del SIULP, ha ribadito che diramerà ulteriori disposizioni esplicative.

Questa la nota del SIULP:

"Con la sottoscrizione dell'ultimo contratto di lavoro, recepito con il DPR 254/99, sono state introdotte significative innovazioni in tema di concessione del congedo straordinario per gli appartenenti alla Polizia di Stato. In particolare è stato finalmente recepito il principio in funzione del quale, a prescindere dalla qualifica posseduta, al personale devono essere concesse le stesse giornate di congedo straordinario a parità di condizioni; nonché la necessaria revisione delle procedure per la concessione, per ridurre al massimo i tempi.

A seguito di tale novella, l'Amministrazione ha provveduto ad emettere una circolare in merito con la quale, così come rivendicato da tempo da questa O.S., sono state decentrate anche le competenze a provvedere. Per cui, sicuramente, sono state snellite le procedure ed eliminate le sperequazioni verificatesi.

Purtroppo, sicuramente per una dimenticanza, tutto il lavoro svolto corre il rischio di essere vanificato in funzione di vecchie circolari emanate in data 31.12.93, 14.11.94 e 18.1.95, quando la concessione avveniva a livello centrale. Tali circolari, infatti, raccomandavano ai dirigenti periferici di non superare il limite massimo di otto giorni di concessione per ogni singola situazione riportata, a prescindere dal periodo effettivo di assenza del dipendente. Eventuali deroghe al principio venivano assunte solo dai Servizi centrali nei casi in cui ci si trovava di fronte a cause non tipizzate come quelle indicate nelle richiamate disposizioni.

Quanto premesso comporterà che, nel caso le richiamate circolari non dovessero essere annullate, registreremo, come in effetti si è già verificato alla questura di Caserta, che il congedo straordinario sarà concesso con i limiti temporali al tempo fissati nelle circolari, e non secondo le nuove disposizioni impartite con l'ultima circolare.

Ciò posto, al fine di non vanificare gli sforzi compiuti in termini normativi e procedurali, si chiede un intervento immediato del Suo Ufficio affinché venga emanata una nuova circolare in materia di congedo straordinario che annulli gli effetti di quelle precedenti del 1993, 1994 e 1995 su richiamate, e rimandi l'intera disciplina all'ultima concernente il decentramento delle competenze a provvedere."

Questa la risposta dell'Amministrazione:

"Si fa riferimento alla nota con la quale codesta O.S. ha segnalato la mancata applicazione dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 254/99.

Al riguardo la Direzione Centrale del Personale ha confermato l'univoco orientamento fornito con direttive impartite nelle circolari

richiamate da codesta Organizzazione Sindacale, dove tra l'altro viene espressamente precisato che deve essere assicurata l'uniformità delle modalità applicative del congedo in questione nei confronti del personale indipendentemente dal ruolo di appartenenza e dalla qualifica rivestita.

Al fine di rimuovere qualsivoglia dubbio interpretativo la citata Direzione ha altresì comunicato che sta valutando l'opportunità di diramare ulteriori disposizioni esplicative."

**Legge
27.3.2001
n. 97
decadenza o
sospensione
dall'impiego**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5.4.2001 è stata pubblicata la L. 27.3.2001, n. 97, che introduce importanti e significative innovazioni in tema disciplinare per i dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica qualora siano rinviati a giudizio per delitti contro la P.A. (peculato, concussione, corruzione ecc.).

In particolare, introducendo alcune modifiche al codice di procedura penale, vengono previste nuove procedure per la sospensione (art. 4) il trasferimento (art. 3) e la decadenza dall'impiego (art. 5).

Considerata l'importanza che la suddetta norma riveste anche per la nostra categoria, alleghiamo il testo della legge.

**Donatori organi:
diritti**

Tra i donatori di organi sono compresi quelli di midollo osseo. Il SIULP, ancora una volta è stato lungimirante nelle sue rivendicazioni a tutela dei colleghi che si offrono per questo atto generoso.

La donazione di midollo osseo infatti è un atto volontario e gratuito, capace di restituire la vita a malati gravi di leucemia e anemia.

Le modalità della donazione e i diritti e doveri dei donatori sono ora regolati dalla legge 6.3.2001, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2001, dedicata al riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo. Un registro già esistente, in realtà, gestito dall'Ospedale Galliera di Genova. Ma che con le nuove norme è riconosciuto come unica struttura di interesse nazionale, con il compito di coordinare le attività dei registri istituiti a livello regionale, e di promuovere la ricerca di donatori.

La legge subordina la donazione alla presenza di alcuni requisiti, come essere maggiorenni e utilizzare una struttura abilitata per

Numero 16 del 30 aprile 2001

l'accertamento del sistema genetico. E garantisce il diritto-dovere del donatore di mantenere l'anonimato.

Per tutte le operazioni relative alla donazione (come prelievi e accertamenti) i cittadini hanno diritto a permessi retribuiti dal lavoro per il tempo necessario a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza e per il completo ripristino dello stato fisico.

Un successivo decreto del ministero della sanità regolerà le modalità di funzionamento del Registro e la copertura assicurativa in caso di danni correlati alla donazione.

Riportiamo di seguito il testo dell'art. 5 della richiamata norma che elenca i diritti del donatore.

"1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:

- a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
- b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
- c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo."

Massa Carrara: nuovo Segretario

A seguito del collocamento in quiescenza del collega Antonio Pitardi, il Direttivo Provinciale di Massa Carrara ha eletto nuovo Segretario Provinciale Giuseppe Savanella.

Nel ringraziare il Segretario uscente per il lavoro svolto, la Segreteria Nazionale formula i migliori auguri di buon lavoro al neo eletto Giuseppe Savanella.

Legge 27 marzo 2001, n. 97, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2001, n. 80

"Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"

Art. 1 (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare)

1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
- b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento" sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";
- c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

Art. 2 (Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale la parola: "Anche" è sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche".

Art. 3 (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.

2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.

3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.

4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di appartenenza può non dare corso al rientro.

Numero 16 del 30 aprile 2001

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".

Art. 4 (Sospensione a seguito di condanna non definitiva)

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.

2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.

Art. 5 (Pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro. Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)

1. All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è inserito il seguente: "5-*bis*) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;".

2. Dopo l'articolo 32-*quater* del codice penale è inserito il seguente: "Art. 32-*quinquies*. – (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). – Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".

3. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-*quinquies* del codice penale".

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-*quinquies* del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

Art. 6 (Disposizioni patrimoniali)

1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 335-*bis*. – (Disposizioni patrimoniali). – Salvo quanto previsto dall'articolo 322-*ter*, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma".

2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca".

4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Art. 7 (Responsabilità per danno erariale)

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 8 (Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali)

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.

2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni della presente legge.

Art. 9 (Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato).

1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2".

Art. 10 (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.

3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*